

vesse presumere, finchè vi fosse la possibilità della vita: fino a 100 anni, diceva la Glossa; fino a 70, dissero i canonisti. Tra le due forze in contrasto, da una parte l'interesse sociale, che spinge a decidere rapidamente la situazione giuridica dell'assente, dall'altra, quella individuale, che tende a salvare i diritti di lui; sorge un istituto in parte nuovo, che è quello moderno dell'assenza. Negli statuti italiani e nei giuristi dei secoli XIV e XV, si elabora la dottrina che distingue due periodi: l'uno anteriore, l'altro posteriore alla presunzione di morte. Il primo periodo, che si apriva quando fosse trascorso un certo tempo senza notizie dell'individuo, dava luogo ad una provvisoria immissione degli eredi legittimi nel possesso dei beni dell'assente, a titolo di amministrazione generale, che si diceva *cura bonorum absentis*. In seguito, quando si fosse potuto presumere la morte, per certe prove ammesse dal giudice (pubblica fama, relazioni di compagni, infortunio di mare) o per il decorso del tempo fissato nelle leggi, l'amministrazione si mutava in diritto ereditario pieno. Nel primo periodo, pur appagandosi l'interesse sociale, si salvaguardarono i diritti dell'assente, il quale, ritornando, riprende la sua posizione sociale e giuridica, con la proprietà dei suoi beni. Nel secondo, trascorso più ampio spazio di tempo, ove avesse a ritornare, riprenderà la proprietà dei suoi beni, ma solo per quanto si trova ancora in mano degli eredi. Queste regole sono accolte nei codici moderni (cod. Nap., art. 112 e seg.; cod. civ. it. art. 26 e seg.).

§ 122. — Oltre le opere generali ricordate al § 4 (I, 1-3) e al § 57, si riferiscono al diritto privato di questa età le seguenti opere: Lattes, *Il dir. consuet. delle città lombarde*, Milano, 1899; Id., *Il dir. comm. nella legislaz. statut. delle città italiane*, Milano, 1884; Besta, *Il dir. e le leggi civili di Venezia fino al dogado di E. Dandolo*, Venezia, 1900; Brandileone, *Il dir. rom. nelle leggi norm. e scree del regno di Sicilia*, Torino, 1884; Brünneck, *Siciliens mittelalterl. Stadtrechte*, Halle,